

CORTE FEDERALE D'APPELLO DECISIONE N. 11/2020

Il giorno 23 novembre 2020 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale

Tiziano 74, la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

all'esito della Camera di Consiglio così ha deciso

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec il 3 ottobre 2020, il Sig. Maurizio Carlo Puggioni, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Dedoni, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n. 16 del 14-17 settembre 2020, notificata a mezzo pec in data 18 settembre 2020, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Federico Pinna, in proprio e quale legale rappresentante della ASD Superba HC, nei confronti della Federazione Italiana Hockey, nonché nei confronti del Sig. Maurizio Carlo Puggioni.

La vicenda inerisce a quanto occorso in data 2 luglio 2020 allorquando alla FIH perveniva la richiesta, da parte della Superba HC, di aggiornare le cariche associative a seguito di un'assemblea dei soci tenutasi in data 30 giugno 2020, in conseguenza della quale il Sig. Federico Pinna veniva eletto presidente del medesimo sodalizio, subentrando così al già presidente Maurizio Puggioni e venivano, inoltre, nominati altri componenti a ricoprire le rimanenti cariche sociali. La Federazione riscontrava immediatamente con pec la suddetta richiesta con una dichiarazione di 'sospensione' fino alla 'determinazione degli organi di Giustizia', in quanto il Sig. Puggioni, con mail in pari data, aveva evidenziato una serie di irregolarità in merito alla convocazione ed alla tenuta della predetta assemblea del 30 giugno 2020 e di una precedente assemblea occorsa nel 2018, riservandosi di sporgere denuncia alla Procura Federale e di incardinare procedimenti dinanzi all'Autorità di Giustizia civile e penale. La FIH riteneva, quindi, opportuno attendere le decisioni degli Organi di Giustizia federali prima di procedere alla registrazione della variazione degli organi sociali come richiesta.

Nelle more della decisione del Tribunale Federale, il Puggioni in effetti depositava un esposto alla Procura Federale ed adiva, anche in via cautelare, il Tribunale di Genova che, con provvedimento





del 10-11 settembre 2020, rigettava l'istanza di sospensiva come proposta e confermava il rigetto in data 03-11 novembre 2020 a seguito del reclamo presentato dal medesimo Sig. Puggioni.

Con riferimento all'odierno reclamo il Puggioni impugnava la sentenza del Tribunale federale che, in accoglimento del ricorso presentato dalla Superba HC, aveva ordinato alla FIH di provvedere all'incombente di aggiornare nella propria banca dati i quadri associativi della ASD, come risultati dal deliberato assembleare del 30 giugno 2020. In particolare, il Puggioni esponeva quanto già denunciato nel citato esposto del 2 luglio 2020 e cioè che l'assemblea del 30 giugno 2020 era stata convocata e svolta in modo irregolare, in quanto la convocazione era stata effettuata da Enrico Medda, Vice Presidente del sodalizio e non dal suo Presidente in carica Maurizio Carlo Puggioni e il relativo verbale di svolgimento non indicava né i presenti, né i votanti delle delibere assunte. Lo stesso, inoltre, denunciava che anche la precedente assemblea del 2018 era stata del tutto irregolare, in quanto la convocazione non era stata inviata a tutti i soci, quest'ultima si sarebbe svolta presso l'abitazione del Presidente Puggioni, il quale però non era presente e non vi aveva partecipato, gli atti di detta assemblea riportavano delle sottoscrizioni che venivano immediatamente disconosciute. In ultimo, il Puggioni disconosceva la sua firma che era stata apposta sui moduli di affiliazione e riaffiliazione della Superba Hockey che erano stati consegnati alla FIH dal Vice Presidente Enrico Medda.

Il Puggioni, in particolare, tra i motivi del proprio reclamo, deduceva l'errata applicazione degli artt. 4 e 7 dello Statuto e 4 e 10 del Regolamento Organico in quanto nel caso di specie, come peraltro affermato anche dal Tribunale Federale, la Federazione aveva il potere di verificare nel merito la regolarità e il contenuto della delibera assunta da un'assemblea che lo stesso Puggioni con la mail e relativi allegati del 2 luglio 2020 aveva indicato come palesemente irregolare e che il Tribunale Federale, investito della questione, in modo del tutto illogico, non aveva tenuto conto delle acquisizioni successive al 2 luglio 2020 che avevano confermato le irregolarità portate a conoscenza della FIH sin dalla predetta data e precisamente: "impossibilità fisica che l'adunanza fosse tenuta presso l'abitazione del Puggioni (...) apocrifia della sottoscrizione di alcuni atti da parte dei soggetti che li avrebbero sottoscritti (...)" oltre alla irregolarità della convocazione da parte del vicepresidente, la mancata convocazione di alcuni soci, tra i quali il Sirigu, la mancata identificazione dei presenti e votanti, la sospetta richiesta di registrazione di atti prima del loro compimento, la violazione dello statuto della Superba HC in ordine al termine dilatorio e alla durata delle cariche in situazione di conoscenza delle loro mancate dimissioni prima dell'assemblea, ciò che influiva quindi sulla "direzione e legale rappresentanza" della Superba".





Il reclamante, quindi, concludeva chiedendo "in riforma della decisione impugnata, respingere il ricorso del Sig. Federico Pinna e della Superba Hockey, ordinando alla FIH la rettifica delle annotazioni di variazione del Presidente della Superba Hockey e del Consiglio direttivo della medesima, con vittoria di spese (...)".

Si costituiva la Federazione Italiana Hockey, la quale ribadiva che alla stessa non è rimesso solo un mero controllo formale di quanto gli viene presentato, soprattutto se vi sono comprovate segnalazioni di senso opposto presentate da altri tesserati.

La difesa della Federazione, in particolare, evidenziava che il verbale dell'assemblea della Superba HC depositato in atti, relativo alle elezioni che la stessa FIH non ha riconosciuto, era un documento che non passava il vaglio neanche di un controllo meramente formale, in quanto non conteneva alcuna menzione di come si sarebbero svolte le votazioni e con quale maggioranza si sarebbe giunti alle elezioni dei soggetti indicati, non era precisato quanti voti avesse avuto ogni candidato, né quante fossero state le schede nulle e quante le schede bianche, nonché se si fosse votato con voto palese o con voto segreto, riportando solo una generica indicazione di una elezione avvenuta "a maggioranza", che già di per sé renderebbe una qualsiasi assemblea invalida; inoltre, esponeva che non comprendeva la ragione in base alla quale l'operato della Federazione si dovesse cristallizzare alla data del 2 luglio 2020, quando successivamente erano stati acquisiti una serie di atti da cui emergevano chiaramente tutta una serie di gravi irregolarità tali da rendere la supposta assemblea elettiva, oggetto di cui è reclamo, come inesistente o comunque invalida.

Nello specifico, la Federazione eccepiva l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità dell'assemblea sociale che avrebbe eletto il Sig. Pinna e il nuovo Consiglio direttivo della Superba HC, evidenziando che nel caso di specie la convocazione era stata inviata dal sig. Enrico Medda, vicepresidente della Superba HC, peraltro soggetto, per Statuto dello stesso sodalizio, non legittimato a convocare un'assemblea in presenza di un Presidente, con email ai soli componenti il Consiglio direttivo e non, come dovuto, mediante comunicazione scritta ai soci della Superba HC, "(tanto che alcuni non hanno avuto alcuna notizia di tale assemblea né vi hanno partecipato, vedasi sigg. Renato Sirigu e Bruno Torello, soci fondatori dell'HC Superba). Come ha ammesso la controparte all'udienza di fronte il Tribunale Federale (e come accertato anche dal Giudice civile nella decisione di reclamo che è stata depositata in atti. Dunque è stata fatta una riunione con la partecipazione di alcune persone, convocate non si sa come, sicuramente non nella necessaria (per Statuto HC Superba) forma scritta, senza un ordine del giorno...".

La stessa Federazione, inoltre, rilevava che il rinnovo delle cariche sociali avviene alla scadenza del quadriennio olimpico, mentre in questo caso il rinnovo era avvenuto ben prima di detta





scadenza, di regola fissata il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi e, quindi, il quadriennio Olimpico non era ancora scaduto né alla data (15 maggio) di convocazione dell'assemblea, né alla data della sua effettuazione (30 giugno).

La Federazione, quindi, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso del sig. Maurizio Carlo Puggioni e la riforma della decisione di primo grado con conferma dello stesso Puggioni quale presidente della Superba HC, con condanna alle spese della parte resistente ex art. 97 Reg. Giust.. Successivamente, si costituiva la ASD Superba HC che contestava integralmente quanto *ex adverso* dedotto e informava che, nelle more, a seguito della richiesta formulata da 1/5 degli associati, il presidente del sodalizio Sig. Federico Pinna ed il Consiglio direttivo in carica avevano provveduto, in conformità dell'art. 12 dello statuto, a convocare una nuova assemblea elettiva per il giorno 15-16 novembre 2020, comunicata anche al sig. Puggioni con raccomandata pervenuta al domicilio dello stesso in data 30 settembre 2020; che in data 16 novembre 2020 si era dunque tenuta detta assemblea, che aveva deliberato la revoca di tutte le precedenti cariche direttive e la nomina del sig. Federico Pinna come presidente ed il nuovo Consiglio direttivo composto dai sig.ri Medda, Rizzello e Di Nardo; che i verbali di detta assemblea erano stati poi trasmessi con PEC del 19/11/2020 alla FIH con istanza di annotazione delle cariche.

In ragione di ciò, preliminarmente, la difesa della Superba HC deduceva la carenza dell'interesse ad agire e la cessata materia del contendere, in quanto la nuova delibera assembleare revocava ogni carica direttiva precedente, anche quella del Puggioni e anche quanto deliberato nell'assemblea del 30 giugno 2020 e successivamente, nominava nuove cariche direttive, pertanto, anche un eventuale accoglimento o rigetto del reclamo proposto dal Sig. Puggioni sarebbe risultato privo di valore ed efficacia giuridica.

Nel merito, la stessa difesa rilevava che, allo stato, anche in ragione delle pronunce intervenute del Giudice ordinario nei confronti dei ricorsi presentati dal Sig. Puggioni, la delibera di cui è reclamo è ancora efficace e che non compete alla Federazione Italiana Hockey poter sindacare o meno la validità ed efficacia della delibera assunta dall'assemblea dei soci di un sodalizio.

Il sodalizio deduceva anche che tutte le censure della FIH riguardo alla delibera assembleare del 30/06/2020, sebbene non provate e comunque contestate, potrebbero al più comportare la declaratoria di nullità o annullabilità dell'assemblea, non certo l'inesistenza e che la Federazione nel caso di specie non poteva sospendere le nomine sociali avvenute con l'assemblea del 30 giugno 2020.

La ASD Superba HC, quindi, concludeva chiedendo: "in via principale rigettare il reclamo proposto in considerazione di quanto deliberato dalla assemblea dei soci del 16/11/2020





risultando la carenza di interesse e comunque cessata la materia del contendere; nel merito rigettare comunque il reclamo proposto dal sig. Puggioni e ogni domanda formulata dalla FIH, dichiarando comunque illegittimo, per violazione dell'art. 10 del regolamento Organico FIH e di ogni altra norma dell'ordinamento sportivo ritenuta applicabile, l'operato della Federazione Italiana Hockey nell'aver sospeso, come dichiarato nella PEC del 02/07/2020, la registrazione dei nuovi organi direttivi della ASD Superba HC come deliberati nella assemblea del 30/06/2020 e non aver concesso gli accrediti necessari per poter operare all'interno della federazione con ogni conseguente statuizione in ordine alla registrazione delle cariche direttive del sodalizio.

Con condanna alla refusione delle spese di lite".

Prima dell'udienza di discussione e a seguito della novità della delibera di rinnovo delle cariche sociali della ASD Superba HC resa nota con la costituzione di detto sodalizio, il Sig. Puggioni depositava una memoria integrativa con cui, dopo avere dedotto l'autonomia dell'ordinamento e della giustizia sportiva da quella del giudice ordinario e reiterato le argomentazioni formulate nei precedenti scritti difensivi, contestava "Le espressioni offensive e sconvenienti della Difesa del sig. Pinna e le sue altrettanto sconvenienti dietrologie" e la circostanza che la nuova delibera, su cui si riservava valutazioni ed eventuale impugnazione "dimostra casomai quanto fosse consapevolmente invalido il precedente verbale del 30.6.20" e concludeva chiedendo:

"a) sul rito: ordinando la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive riportate dalla Difesa dell'appellato alla pagina 10 della memoria di costituzione, sopra riportate, condannandola al pagamento della somma che riterrà di giustizia; b)nel merito: accogliendo l'appello proposto, con totale riforma della decisione di primo grado ovvero c)ancora nel merito: in via alternativa e condizionatamente all'accoglimento dell'avversa eccezione di cessazione della materia del contendere, voglia condannare la Superba Hockey ed il sig. Pinna Federico alla rifusione di spese e competenze del giudizio, secondo i canoni della soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000,00 oltre iva e cassa".

All'udienza del 23 novembre 2020 dinnanzi a questa Corte, sono intervenute le parti per il tramite dei difensori i quali si sono tutti riportati alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi ed hanno proposto eccezioni come da separato verbale. In particolare l'Avv. Pericoli, a fronte dell'assemblea tenutasi nella sede della ASD Superba HC in data 16 novembre 2020, ha insistito dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto il relativo verbale andava a sostituirsi, per revoca esplicita, a quello del 30 giugno 2020.

L'Avv. Giovanni Fontana, quale difensore della Federazione e sostituto processuale del Sig. Puggioni, contestava anche la validità di tale assemblea affermando che le relative convocazioni





non erano ritualmente avvenute. L'avv. Pericoli dichiarava, quindi, la sua disponibilità ad esibire copia delle lettere di convocazione a tutti i soci della Superba HC.

La Corte si riservava di decidere e si riuniva in camera di consiglio.

Nel corso della camera di consiglio riteneva di dovere acquisire, come poi in effetti ha acquisito, la conferma da parte degli uffici federali in merito alla registrazione delle modifiche delle cariche sociali della Superba HC a seguito della delibera in data 16 novembre 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte, dato atto del nuovo deliberato assembleare espresso dalla ASD Superba HC di cui al verbale del 16 novembre 2020, allo stato valido ed efficace, nonché della successiva registrazione da parte della FIH delle nomine di cui al medesimo verbale, ritenuto che quanto è oggetto del presente reclamo è stato di fatto superato dalle stesse nomine, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Inoltre, nel prendere atto che tuttora vi è attività di indagine da parte della Procura federale sull'intera vicenda oggetto del presente reclamo, ritiene necessaria, per le valutazioni del caso, la trasmissione degli atti del presente giudizio di appello alla medesima Procura.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

Visti gli artt. 123 e ss. del Regolamento di Giustizia FIH, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone la restituzione della tassa-ricorsi al reclamante Sig. Maurizio Carlo Puggioni. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 23-30 novembre 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente:

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

F.to Avv. Roberto Catucci

F.to Avv. Fabio Ramacci

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio

